

OfficinaSedici

~ Associazione non riconosciuta ~

STATUTO

* * *

TITOLO PRIMO

STRUTTURA INTERNA

Art. 1 - Soci dell'Associazione

1. I membri dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari.

2. Sono Soci fondatori coloro che compongono l'originaria base personale dell'Associazione.

Essi sottoscrivono l'Atto costitutivo, prestano il conferimento ivi previsto e sono esonerati dal versamento della quota associativa per l'anno in corso.

3. Sono Soci ordinari le persone che condividono espressamente gli scopi ed i principi dichiarati nell'Atto costitutivo e nel Manifesto di OfficinaSedici, che aderiscono all'Associazione alle condizioni e nei modi previsti dallo Statuto, che agiscono in sintonia con essa e con i Soci e che compiono il versamento annuale della quota

associativa.

4. Sono Soci onorari le persone che siano state invitate a far parte dell'Associazione per aver contribuito in modo determinante al perseguimento delle sue finalità con particolari meriti artistici, professionali o scientifici ed abbiano accettato di entrarvi, condividendo lo spirito che informa l'Associazione. La partecipazione è permanente e il socio onorario è esonerato dall'obbligo di corrispondere la quota associativa.

Art. 2 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi di indirizzo, direzione e rappresentanza dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, ed in particolare al fine di curare pubblicazioni (collane, riviste, periodici, sito internet, etc.), l'Associazione può costituire:

- a) il Comitato scientifico;
- b) il Comitato editoriale.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 3 - Ammissione all'Associazione

1. Tutti possono iscriversi all'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

2. Il numero dei Soci è illimitato.

3. La richiesta di iscrizione è presentata per iscritto al Presidente, il quale la trasmette senza ritardo al Consiglio direttivo, il quale delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda. La valutazione sulla candidatura è discrezionale.

4. L'Assemblea dei Soci, in composizione ordinaria, ratifica la deliberazione di accoglimento nella prima seduta utile, senza pregiudizio per l'immediata ammissione del nuovo iscritto alle attività associative.

5. La pronuncia sulla domanda di iscrizione è comunicata al candidato a cura del Presidente. La richiesta si intende rigettata se non è decisa entro sessanta giorni dalla presentazione.

6. Il pagamento della quota associativa deve av-

venire contestualmente alla domanda. In caso di rigetto, la somma è restituita senza ritardo.

Art. 4 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività associative;
- b) di partecipare all'Assemblea dei Soci;
- c) di elettorato attivo.

2. I Soci fondatori, nonché i soci ordinari iscritti all'Associazione da almeno quattro anni, hanno altresì diritto di elettorato passivo.

3. I soci che sono iscritti da meno di quattro anni o che hanno subito sanzioni disciplinari possono presentare la propria candidatura per una carica sociale soltanto con la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio direttivo.

Art. 5 - Doveri dei Soci

1. Tutti gli iscritti, ad esclusione dei Soci onorari, hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità determinate con delibera del Consiglio direttivo.

2. Tutti i Soci devono rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, le Delibere e le Decisioni degli Organi dell'Associazione. Gli iscritti che

partecipano alle attività associative devono inoltre conformarsi agli appositi Regolamenti.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo si estingue per morte, esclusione, espulsione e recesso del Socio.

2. L'esclusione del Socio consegue di diritto al mancato pagamento del contributo associativo, è attestata nel Libro Soci ed è comunicata all'interessato a cura del Presidente. Il Socio escluso può essere riammesso nell'Associazione previa corresponsione del contributo.

3. L'espulsione del Socio viene disposta per gravi violazioni dei doveri sociali. Essa ha efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, salvo il diritto del Socio espulso di proporre reclamo all'Assemblea dei Soci, la quale decide in composizione straordinaria.

4. In ogni momento il Socio può recedere mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente, il quale la annota nel Libro Soci. Il recesso ha effetto immediato, ma non esonera dal pagamento della quota d'iscrizione prevista per l'esercizio in corso.

TITOLO TERZO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - Composizione

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

2. L'assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

Art. 8 - Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci è convocata, almeno una volta all'anno, su delibera del Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci in caso di richiesta di almeno un decimo degli iscritti.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è comunicato agli iscritti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione di luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché la definizione dell'ordine del giorno.

5. L'avviso deve essere pubblicato sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea in seduta or-

dinaria

1. L'Assemblea ordinaria è competente per le seguenti decisioni:

a) elezione del Consiglio direttivo e del Presidente dell'Associazione;

b) ratifica delle Delibere di ammissione, di richiamo o di espulsione dei Soci;

c) approvazione del programma delle attività dell'Associazione;

d) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Associazione;

e) approvazione dei Regolamenti di funzionamento degli Organi dell'Associazione;

f) ratifica delle decisioni relative all'attivazione o allo scioglimento di una Sezione locale dell'Associazione;

g) discussione e decisione su ogni altra questione devoluta all'Assemblea dal Consiglio direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria si esprime a maggioranza semplice dei votanti, con metodo palese.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea in seduta straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è competente per le

seguenti decisioni:

- a) riammissione di un associato già espulso;
- b) revoca del Presidente e/o del Vice-Presidente, salvo ogni ulteriore provvedimento;
- c) rimozione di uno o di tutti i membri del Consiglio direttivo, salvo ogni ulteriore provvedimento;
- d) modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- e) scioglimento dell'Associazione e nomina del liquidatore.

2. In seduta straordinaria, l'Assemblea delibera, con metodo palese, a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.

Art. 11 - Lavori dell'Assemblea

1. La funzione di Presidente dell'Assemblea è svolta dal Presidente dell'Associazione. Nei casi di sua assenza o impedimento, tale funzione è svolta dal più anziano dei membri del Consiglio direttivo e, in assenza anche di questi ultimi, dal più anziano dei Soci.

2. Il Presidente dell'Assemblea ne presiede i lavori, curandone l'ordinato svolgimento; verifica la regolare costituzione dell'Assemblea,

nonché la regolarità delle eventuali deleghe, redige il verbale e proclama i risultati delle votazioni.

3. Ai fini della redazione del verbale, il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da un Socio, scelto fra i partecipanti ai lavori assembleari, il quale assume le vesti di Segretario dell'Assemblea.

4. Il verbale assembleare deve essere approvato dall'Assemblea entro la riunione immediatamente successiva.

Art. 12 - Diritto di voto

1. A ciascun Socio regolarmente iscritto è attribuito un unico voto.

2. Il diritto di voto può essere delegato per iscritto ad un altro Socio.

TITOLO QUARTO

ORGANI DI DIREZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque membri. Fra i membri del Consiglio direttivo so-

no scelti il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione.

3. Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni; i suoi membri non possono essere sfi-
duciati prima che sia trascorso un anno dal loro insediamento.

4. I Consiglieri sono rieleggibili al termine del mandato.

Art. 14 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) elaborare il programma delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

b) elaborare i Regolamenti di funzionamento degli Organi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

c) convocare l'Assemblea dei Soci;

d) nominare, su Proposta del Presidente, il Vice-Presidente dell'Associazione;

e) nominare e revocare i componenti del Comitato scientifico;

f) nominare e revocare i membri del Comitato editoriale;

g) decidere in merito alle iniziative scienti-

fiche ed editoriali dell'Associazione;

h) deliberare i provvedimenti di modificazione della Sede, nonché quelli di apertura o chiusura di una Sezione locale;

i) decidere in merito alle sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci;

l) autorizzare le candidature dei Soci ordinari iscritti all'Associazione da meno di quattro esercizi, ovvero di coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare;

m) determinare la misura e le modalità di versamento della quota associativa annuale;

n) decidere in merito all'impiego delle risorse del fondo comune dell'Associazione;

o) decidere in merito ad ogni altra questione relativa alle attività dell'Associazione, che non sia riservata alla competenza di un altro organo sociale.

Art. 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza di tre quinti.

2. È richiesta la maggioranza qualificata dei quattro quinti:

a) per la revoca dei componenti del Comitato scientifico e del Comitato editoriale;

b) per la decisione in merito ai procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei Soci;

c) per l'autorizzazione delle candidature dei Soci ordinari iscritti all'Associazione da meno di quattro esercizi, nonché di coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare.

3. L'astensione dal voto di un Consigliere è considerata come un voto contrario.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche per via telematica. Il voto dei Consiglieri può essere espresso anche mediante modalità telematiche.

Art. 16 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei votanti.

2. La carica di Presidente ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 17 - Competenze del Presidente

1. Al Presidente competono:

a) la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la gestione del fondo comune

dell'Associazione sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo;

c) l'apertura e la gestione del conto corrente intestato all'Associazione;

d) l'apertura e la gestione del sito internet dell'Associazione;

e) lo svolgimento operativo di tutte le attività sociali e di tutte le iniziative scientifiche ed editoriali, nei limiti delle Delibere del Consiglio direttivo;

f) ogni altro adempimento civile o tributario previsto dalle previsioni di legge.

Art. 18 - Vice-Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vice-Presidente, scelto tra i componenti del medesimo Consiglio, il quale lo sostituisce in tutte le funzioni, in caso di impedimento, e resta in carica per l'intera durata dell'ufficio del Presidente proponente.

2. Il Vice-Presidente assiste altresì il Presidente nello svolgimento dei compiti allo stesso conferiti dallo Statuto.

Art. 19 - Adempimento delle funzioni di segrete-

ria e di tesoreria

1. Il Presidente, adjuvato dal Vice-Presidente, assolve le funzioni di Segretario e di Tesoriere dell'Associazione.

2. In qualità di Segretario, il Presidente redige e custodisce i documenti dell'Associazione, fra cui in particolare:

a) il Libro Soci;

b) i verbali, i Regolamenti e le Decisioni dell'Assemblea dei Soci;

c) le Delibere del Consiglio direttivo.

3. In qualità di Segretario, il Presidente svolge altresì la funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali.

4. In qualità di Tesoriere, il Presidente predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Attribuzione delle deleghe

1. Il Presidente può delegare per iscritto, sotto la propria responsabilità, specifiche funzioni o specifici adempimenti a uno o più Soci che dichiarino sempre per iscritto di accettare l'incarico.

TITOLO QUINTO

CONTROLLO E GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 21 - Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione dei doveri sociali possono essere disposte nei confronti del Socio le sanzioni disciplinari del richiamo e della espulsione.

2. In caso di riscontro di una violazione, su delibera del Consiglio direttivo, il Presidente rivolge innanzitutto al socio una diffida scritta, che viene annotata nel Libro Soci a cura del Presidente.

3. La diffida consiste in una motivata intimazione a tenere o a cessare un determinato comportamento entro un dato termine essenziale, a pena di richiamo o di espulsione.

4. Il Presidente vigila sull'ottemperanza della diffida, informando senza ritardo il Consiglio direttivo.

5. Nel caso in cui la violazione non sia cessata o rimossa, può essere comminata al Socio la sanzione del richiamo o dell'espulsione.

Art. 22 - Richiamo

1. Il richiamo consiste in una motivata nota di

biasimo formulata dal Presidente, approvata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta utile.

2. Il richiamo è comunicato al socio per iscritto ed annotato nel Libro Soci a cura del Presidente.

Art. 23 - Espulsione

1. L'espulsione può essere disposta soltanto in conseguenza di comportamenti compiuti in grave spregio della disciplina interna, dei suoi principi ispiratori o degli scopi dell'Associazione, ovvero pregiudizievoli per il suo patrimonio o per la sua reputazione.

2. L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Il provvedimento di espulsione è comunicato al destinatario per iscritto ed è annotato nel Libro Soci a cura del Presidente.

4. Il Socio espulso può presentare reclamo all'Assemblea dei Soci, la quale può decidere la sua riammissione con la maggioranza prevista per le sedute straordinarie.

Art. 24 - Procedimento disciplinare e reclamo

all'Assemblea dei soci

1. Il Presidente introduce il procedimento disciplinare convocando il Consiglio direttivo, mediante una comunicazione scritta che deve contenere:

a) il luogo, la data e l'ora della riunione;

b) la descrizione dei fatti;

c) l'indicazione del socio cui essi sono imputabili;

d) la proposta motivata di sanzione.

2. La medesima convocazione è comunicata altresì per iscritto al Socio a cura del Presidente.

3. La riunione deve essere fissata in modo da consentire al Socio interessato di difendersi adeguatamente e in ogni caso non prima di 30 giorni dall'avvenuta ricezione della convocazione.

4. La riunione del Consiglio direttivo in funzione di organo disciplinare deve svolgersi nel rispetto della riservatezza dell'interessato. A meno che costui non ritenga diversamente, possono partecipare solo il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e l'interessato, eventualmente assistito da un proprio difensore.

Possono altresì partecipare altri soggetti, anche esterni all'Associazione, in qualità di persone informate dei fatti.

5. La discussione, introdotta dalla relazione del Presidente, si svolge senza particolari formalità, nel rispetto del diritto al contraddittorio e lasciando all'interessato l'ultima parola.

6. Il Consiglio direttivo può riservarsi la pronuncia sulla questione.

7. La deliberazione del Consiglio direttivo viene trasmessa all'interessato a cura del Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea immediatamente successiva.

8. In caso di espulsione, il Socio colpito dalla sanzione può proporre reclamo entro trenta giorni, il quale viene deciso dall'Assemblea dei Soci in composizione straordinaria.

TITOLO SESTO

PATRIMONIO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 - Fondo comune

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone delle seguenti entrate:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) Conferimenti effettuati dai Soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione; | |
| | b) Versamenti delle quote associative annuali dei Soci fondatori e dei Soci ordinari; | |
| | c) Integrazioni della quota associativa annuale richieste agli iscritti per la partecipazione a specifiche attività organizzate o promosse dall'Associazione; | |
| | d) Corrispettivi e contributi ricevuti da altre associazioni, dallo Stato o da altri soggetti o enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali; | |
| | e) Liberalità destinate all'Associazione a qualsiasi titolo. | |

2. Con le predette disponibilità, l'Associazione svolge le attività previste dall'Atto costitutivo e quelle necessarie o utili al perseguimento dei suoi scopi.

3. Le quote associative non possono essere costituite da crediti e non si restituiscono nei casi di morte, recesso o esclusione del singolo membro.

4. Il fondo comune è vincolato alle finalità associative.

5. Non sono ammesse: la divisione del patrimonio; la distribuzione di utili, riserve o fondi; la cessione di crediti nei confronti degli associati.

6. Il creditore dell'Associazione si soddisfa sul fondo comune e, in caso di incapienza, sul patrimonio di coloro i quali abbiano assunto l'obbligazione in nome e per conto dell'Associazione.

7. I creditori personali dei singoli associati non hanno alcun diritto sulla quota corrisposta, né sul fondo comune.

Art. 26 - Gratuità delle cariche associative

1. Le cariche associative sono gratuite, ma non sono incompatibili con altri rapporti a titolo oneroso, anche di tipo lavorativo.

2. È fatta salva la possibilità di disporre ai Consiglieri, al Presidente e al Vice-Presidente un rimborso per le spese sostenute, nei limiti dei fondi a disposizione.

Art. 27 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Bilancio preventivo e rendiconto con-

suntivo

1. Il Presidente cura la custodia e l'aggiornamento delle scritture contabili e, su richiesta, fornisce tutte le informazioni disponibili ad ogni singolo Socio.

2. Il bilancio dell'esercizio e il rendiconto consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

3. Il Bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, salva la possibilità, in caso di comprovata necessità o di impedimento, di adottare criteri di esercizio provvisorio.

4. Il rendiconto consuntivo deve essere discusso ed approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento, salva la possibilità di deroga in caso di comprovata necessità o di impedimento.

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si estingue per avvenuto rag-

giungimento o per impossibilità di conseguimento dello scopo, per la perdita della base personale, nonché per decisione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea dei Soci proclama lo scioglimento dell'Associazione nella composizione straordinaria. Può stabilire la devoluzione del patrimonio residuo a persone giuridiche o soggetti di diritto i quali, senza scopo di lucro, si propongano finalità similari.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio direttivo è costituito dai Soci fondatori, che restano in carica per il primo triennio e che sono prorogati fino all'elezione dei nuovi Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci.

2. Sempre in sede di prima applicazione, il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, resta in carica per il primo triennio ed è prorogato fino all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 31 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal

